

N.8851 REP.

N.6741 RACC.

**DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INTEGRAZIONE STATUTARIA
RICHIESTA DAL RUNTS ex D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio.

25 luglio 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- ALFIERI SILVANO, nato a Calestano il 22 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale:

"APOSTOLI DELLA PACE"

con sede legale in Calusco d'Adda, Via Europa n.114, C.F.: 91046830161, iscritta nella Sezione F) di Promozione Sociale del Registro dell'Associazionismo - sezione Provincia di Bergamo, nr. progressivo di iscrizione 291, sezione A) Sociale/Civile (prevalente).

Detto Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare quanto segue ed all'uopo,

mi dichiara che:

a) con verbale del 22 luglio 2019, a mio rogito, n.4440 di mio rep., registrato a Bergamo il 23 luglio 2019 al n. 6206, Serie 1T, l'ente ha deliberato l'adozione di un testo statutario in linea con i dettami del nuovo CTS (Codice del Terzo Settore) ed al contempo ha optato per il proprio inserimento nella Sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e più precisamente nella Sezione sub lett. b) ex art. 46 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

b) esaminata la documentazione, con l'espresso fine di armonizzare le clausole statutarie con i più recenti orientamenti ministeriali e di prassi, il RUNTS ha osservato la necessità di modificare il tenore letterale degli artt.1, 5, 11, oltre alla modificazione dell'errata numerazione dell'art.6 (erroneamente indicato come 5).

Tanto premesso, il legale rappresentante dell'ente:

* investito dei poteri necessari in forza di delega assembleare espressamente contenuta nel verbale di cui in Premessa;

* preso atto della richiesta modificativa ed integrativa avanzata dal RUNTS;

* condivisa con il Notaio verbalizzante la fondatezza giuridica della richiesta e l'opportunità del consequenziale adeguamento.

Registrato a Bergamo
in data 28/07/2022
n. 37299 - Serie 1T
Pagati Euro 245,00.=
Modello Unico

mento statutario, oggetto di un'espressa richiesta del medesimo RUNTS territorialmente competente;

tanto premesso, detto comparente

dichiara e determina

a) di prendere atto delle richieste integrative provenienti dal RUNTS;

b) di abrogare il testo degli artt.1, 5 e 11, oltre all'indicazione corretta dell'art.6; e quindi, più nel dettaglio di sostituire in esecuzione della richiesta del RUNTS, gli artt.1, 5, 11, con la seguente formulazione:

"Art. 1 Denominazione e sede

1. E' costituita, l'associazione di promozione sociale denominata

"APOSTOLI DELLA PACE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ovvero, più in breve

"APOSTOLI DELLA PACE - APS - ETS"

2. L'associazione ha sede in Calusco d'Adda (BG).

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie (unità locali operative), sia in Italia che all'Estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Ente svolge in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati";

"Art. 5 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, il tutto secondo le modalità di legge.

2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, nei modi di Legge e Statuto.

3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, in caso di particolare necessità anche ricorrendo ai propri associati.

5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito

di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate";

"Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di quattro componenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti alla associazione.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, oppure qualora sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri ed in ogni caso almeno una volta l'anno. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente a mezzo posta raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o con ogni altro mezzo idoneo con prova dell'avvenuto ricevimento spedita almeno 8 (otto) giorni prima.

In caso di urgenza, detto termine è ridotto a cinque giorni.

Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora e l'elenco delle materie da trattare.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare dal verbale sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario e vengono conservati agli atti.

Copia del verbale di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere tenuta a disposizione dei Soci.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) secondo apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

7. Al Consiglio Direttivo spetta di deliberare su tutte le materie diverse da quelle espressamente riservate agli altri organi e su tutte le attività da realizzarsi per il raggiungimento delle finalità sociali, in particolare:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre con l' ausilio del Tesoriere le bozze di bilancio preventivo e consuntivo;

c) nominare il Presidente ed il Vice-Presidente;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale

f) deliberare in via autonoma sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.

g) deliberare sulla proposta di programma annuale.

8. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo, che tuttavia non superino la metà dei componenti, cessino nel

corso del triennio, dall'incarico, il medesimo Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo, e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Organo, che deve essere rinnovato.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano";

nonché di procedere con la corretta numerazione dell'art.6 "Art. 6 Recesso ed esclusione del Socio";

c) di confermare il testo dello Statuto, già inviato al competente RUNTS, invariato nelle sue restanti parti, con ciò approvandolo nella sua definitiva versione che ivi si allega **sotto la lettera "A"**;

d) di conservare la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di confermare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS ed in particolare di ottenere l'inserimento ai sensi dell'art. 46 primo comma lettera b) "Associazioni di promozione sociale";

e) di provvedere all'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa determina, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero ulteriormente richieste dalle Competenti Autorità e ad effettuare ogni deposito e comunicazione di Legge, all'uopo incaricando sin d'ora il Notaio verbalizzante a detti adempimenti (ivi compresi i rapporti con il RUNTS per la gestione di ogni integrazione documentale da quest'ultima richiesta, ivi compreso il deposito dello Statuto testé adottato).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico dell'Associazione.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove.

Consta di due fogli, scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su cinque intere facciate e sin qui della presente sesta.

F.to Silvano Alfieri

F.to Paolo Divizia L.S..

Allegato "A" al N.8851 Rep./N.6741 Racc.

STATUTO

ASSOCIAZIONE APOSTOLI DELLA PACE - APS - ETS

Art. 1 Denominazione e sede

1. E' costituita, l'associazione di promozione sociale denominata

**"APOSTOLI DELLA PACE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

ovvero, più in breve

"APOSTOLI DELLA PACE - APS - ETS"

2. L'associazione ha sede in Calusco d'Adda (BG).

L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie (unità locali operative), sia in Italia che all'Esterio.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Ente svolge in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.2 Natura e durata e finalità.

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione nasce dal percorso cristiano fatto da alcuni gruppi di preghiera fortemente legati alle apparizioni della "Regina della Pace" a Medugorje (BiH).

Questi gruppi di preghiera, nella maggior parte dei casi, sono nati dopo i pellegrinaggi a Medugorje (BiH) e hanno proseguito il loro cammino in Italia. Tali gruppi, in questi anni, sono stati seguiti spiritualmente (alcuni anche fondati) da fr. Silvano Alfieri, frate minore cappuccino dell'Emilia-Romagna e sotto la sua guida, essi hanno sviluppato un percorso spirituale che rappresenta una interpretazione originale del mistero di Medugorje.

In particolare essi hanno imparato a fare la propria via crucis alla scuola di Gesù, hanno pregato e diffuso la devozione delle 1000 Ave Maria per le intenzioni della Regina della Pace, e hanno praticato e diffuso la spiritualità della Divina Misericordia.

L'associazione ha lo scopo di sviluppare e condividere con altri, promuovere e diffondere questo percorso spirituale che ha portato pace nel cuore di tante persone.

3. L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3 Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al precedente articolo, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di promozione umana e spirituale.

A tal fine l'Associazione può organizzare, svolgere e promuovere:

- la preghiera della Via Crucis alla scuola di Gesù;
- la recita delle Mille Ave Maria per le intenzioni della Madonna;
- la recita di 50 Ave Maria settimanali in comunione con le scelte di preghiera della Cappellina delle 1.000 Ave Maria esistente in casa Santa Maria Goretti, sita in Medugorje;
- la creazione di cenacoli di preghiera che pratichino e diffondano questa spiritualità;
- la recita della Coroncina della Divina Misericordia;
- la realizzazione di incontri di preghiera;
- giornate di spiritualità e convegni;
- la realizzazione di pellegrinaggi non a fini commerciali.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere gli strumenti legati alle suddette attività quali:

- l'opuscolo: "La nostra via crucis alla scuola di Gesù";
- la "Crocce della Misericordia";
- l'opuscolo: "Mille Ave Mario per la Regina della Pace";
- il "CD delle mille Ave Maria";
- l'Assegno delle mille Ave Maria".
- il "CD della via crucis" e la "Patente della Pace".

L'Ente cura inoltre una radioweb per la diffusione del messaggio e dell'attività svolta.

Dette attività sono riconducibili alle lettere j), k) e v) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

2. L'Associazione potrà effettuare beneficenza in Italia e all'estero, in particolare, potrà supportare con mezzi finanziari, risorse gestionali e organizzative altri enti e/o soggetti, italiani ed esteri, che abbiano come scopo principale la promozione umana e sociale.

Dette attività sono riconducibili alla lettera u) dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

3. Inoltre, l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Art.4 Ammissione dei soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato/del terzo settore senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto; il numero dei soci è illimitato.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità; il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

4. La quota associativa annuale è determinata nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, il tutto secondo le modalità di legge.

2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, nei modi di Legge e Statuto.

3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, in caso di particolare necessità anche ricorrendo ai propri associati.

5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 Recesso ed esclusione del Socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

2. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

3. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per tre mesi;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio

dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate; in ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio i singoli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Art.7 Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario - Tesoriere

Art. 8 Assemblea

1. L'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

2. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una sola delega.

3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a. approva i regolamenti dell'Associazione;
- b. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. delibera sull'esclusione dei soci;
- e. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f. approva il programma annuale dell'associazione;
- g. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo. Il predetto termine può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Il Presidente verifica il numero dei soci, la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria inoltre viene convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto a mezzo posta raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o con ogni altro mezzo idoneo con prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione.

L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora siano ordinariamente approvate dalla maggioranza dei presenti ad eccezione a) delle modificazioni dello statuto che devono essere approvate con la partecipazione dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ex art. 21 comma 2 c.c. e b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati (analoga maggioranza costitutiva e deliberativa deve essere rispettata per le ipotesi di cui all'art. 42-bis c.c.) - il tutto ex art. 21 comma 3 c.c..

9. L'Assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale di seduta trascritto su apposito registro, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Si rinvia all'art. 25 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea soci ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione, Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva ed esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.

3. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente eletto dall'Assemblea. Il Presidente ed il vice presidente durano in

carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Vice presidente, su designazione dell'assemblea, svolge funzioni vicarie del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, esercita le funzioni del Presidente.

In tal caso la di lui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

5. Il Presidente ed il Consiglio direttivo possono delegare parte delle loro funzioni al Vice presidente.

Art. 10 Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci ed esegue le stesse deliberazioni; espleta gli incombenzi relativi alle convocazioni ed elezioni degli organi dell'Associazione nonché tutte le attività assegnategli dallo Statuto; custodisce gli atti, i documenti, la biblioteca ed il protocollo dell'Associazione.

2. Il Segretario come Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio ed ha la responsabilità della cassa dell'Associazione ed esegue le decisioni di spesa adottate dai competenti organi dell'Associazione.

3. Il Segretario come Tesoriere predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo da inviare al Consiglio Direttivo, che, preve eventuali integrazioni, delibera in proposito per poi sottoporli all'approvazione definitiva dell'Assemblea.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di quattro componenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti alla associazione.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, oppure qualora sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri ed in ogni caso almeno una volta l'anno. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente a mezzo posta raccomandata, posta elettronica con conferma di ricezione o con ogni altro mezzo idoneo con prova dell'avvenuto ricevimento spedita almeno 8 (otto) giorni prima.

In caso di urgenza, detto termine è ridotto a cinque giorni.

Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare dal verbale sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario e vengono conservati agli atti.

Copia del verbale di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve

essere tenuta a disposizione dei Soci.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) secondo apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

7. Al Consiglio Direttivo spetta di deliberare su tutte le materie diverse da quelle espressamente riservate agli altri organi e su tutte le attività da realizzarsi per il raggiungimento delle finalità sociali, in particolare:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre con l'ausilio del Tesoriere le bozze di bilancio preventivo e consuntivo;
- c) nominare il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
- f) deliberare in via autonoma sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.
- g) deliberare sulla proposta di programma annuale.

8. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo, che tuttavia non superino la metà dei componenti, cessino nel corso del triennio, dall'incarico, il medesimo Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo, e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Organo, che deve essere rinnovato.

9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Art. 11 - bis Organo di controllo e revisore legale dei conti.

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare di un organo di controllo, laddove ritenuto necessario.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

* * *

Organo di Revisione legale dei conti

4. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii. ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 12 Quote associative

1. Ciascun socio è obbligato a versare all'atto dell'iscrizione una quota associativa annuale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno nella misura degli importi desiderati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 13 Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) quote e contributi dei singoli iscritti; contributi e sussidi di enti pubblici privati, nazionali, esteri;

b) liberalità e donazioni, legati, eredità; erogazioni, proventi delle cessioni terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

3. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.3.

4. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

5. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14 Bilancio

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

2. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

3. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

4. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

5. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione al bilancio ovvero nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 Gratuità delle Cariche

1. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento ed altre sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni.

In ogni caso, il rimborso delle spese deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Si rinvia agli artt. 17 e ss. del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 16 Regolamenti

1. Per l'applicazione dello Statuto si possono redigere uno o più regolamenti i quali devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 Scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione si estingue secondo le modalità del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile;

c) per le altre cause di cui al presente Statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con de-

libera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, il tutto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

3. Nel caso di scioglimento dell'associazione, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria.

Art. 18 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., e subordinatamente alle norme del codice civile.

F.to Silvano Alfieri

F.to Paolo Divizia L.S..